

N. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-C

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

l'11 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 2134)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 luglio 2017

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GADDA, BENI, DAMIANO, REALACCI, GNECCHI, FIANO, GARAVINI, MATTIELLO, NARDUOLO, ROTTA, PASTORINO, ALBANELLA, AMATO, AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BINI, BIONDELLI, BONOMO, BORGHI, BOSSA, BRAGA, CAPODICASA, CAPONE, CARELLA, CARNEVALI, CAROCCI, CENNI, CHAOUKI, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, CRIVELLARI, DALLAI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FABBRI, FOSSATI, CARLO GALLI, GASPARINI, GELLI, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, IORI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, PATRIZIA MAESTRI, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARZANO, MELILLI, MIOTTO, MOGNATO, MONGIELLO, MONTRONI, MORANI, MORETTI, MORETTO, MOSCATT, NICOLETTI, PETTITI, PICCIONE, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO, GIOVANNA SANNA, STUMPO, TENTORI, TIDEI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, ZAMPA, ZANIN, ZAPPULLA, ZARDINI;

D'INIZIATIVA POPOLARE;

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), IV (Difesa), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La II Commissione permanente (Giustizia), il 21 settembre 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge si rinvia allo stampato n. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B.

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVINI, CAPONE, MIOTTO; VECCHIO, VARGIU, CIMMINO, MATARRESE, D'AGOSTINO, CAUSIN, VITELLI, ANTIMO CESARO, GALGANO, BOMBASSEI, MOLEA, TINAGLI; BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI, BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO, MIOTTO; BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI, BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO, CAPONE, MIOTTO; FORMISANO

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 luglio 2017*

Relatore per la maggioranza: **MATTIELLO**

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 4 novembre 2015;

rilevato che, sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto, la proposta di legge presenta, anche a seguito delle modificazioni intervenute nel corso dell'esame parlamentare, un contenuto organico e omogeneo;

rammentato che, con riferimento alla formulazione delle norme di delega, contenute all'articolo 34, in materia di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, la brevità del termine per l'esercizio della delega (4 mesi) si giustificava – nel testo esaminato in prima lettura dal Comitato per la legislazione – in ragione dell'assenza di gravami procedurali;

constatato che durante il successivo esame alla Camera è stato introdotto sia lo scorrimento di sessanta giorni del termine per l'esercizio della delega, sia un doppio parere parlamentare e che il Senato non è intervenuto su tali aspetti temporali e procedurali ma ha soppresso sette principi e criteri direttivi di delega,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1039 e abbinate-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate »;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle materie « ordinamento penale » e « giurisdizione e norme processuali », di

competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

preso atto che, in materia di misure di prevenzione, deve essere segnalata la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, depositata il 23 febbraio 2017 (*De Tommaso c. Italia*), con la quale è stata dichiarata la violazione della libertà di circolazione (articolo 2 del Protocollo 4 alla Convenzione) da parte dello Stato italiano per aver imposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (articolo 6 del codice antimafia, già articolo 3 della legge n. 1423 del 1956) sulla base della generica prognosi di pericolosità per la sicurezza pubblica;

rilevato, inoltre, che identico giudizio di indeterminatezza colpisce, secondo la sopra citata sentenza, la norma di cui all'articolo 8 della legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui prevede che venga imposto al prevenuto di « vivere onestamente », « rispettare le leggi » e « non dare ragioni di sospetti » (quest'ultima locuzione è stata espunta con l'entrata in vigore del codice antimafia);

evidenziato che la violazione della libertà di circolazione è stata ravvisata, nel caso di specie (che risale al 2008, prima della vigenza del codice antimafia del 2011), nel difetto di prevedibilità e precisione delle norme di cui agli articoli 1, 3 e 5 della citata legge n. 1423 del 1956, oggi parzialmente trasposti negli articoli 1, 6 e 8 del codice antimafia, relative ai soggetti idonei e alle condizioni necessarie per l'applicazione della misura di prevenzione, nonché nella descrizione del contenuto precettivo delle misure e connesse prescrizioni conseguenti all'imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che, a giudizio della Corte, conferiscono un potere discrezionale assai ampio al giudice e hanno un coefficiente di prevedibilità troppo basso, con la conseguenza che al cittadino non è dato conformare con certezza e a priori le proprie condotte al precetto normativo;

preso atto, a seguito della citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo vi sono stati numerosi casi di rimessione alla Corte costituzionale delle disposizioni del codice antimafia sulle misure di prevenzione (si segnalano, ad esempio, le ordinanze della corte di appello di Napoli, ordinanza 14 marzo 2017, e tribunale di Udine, ordinanza 4 aprile 2017) e preso atto, altresì, che la Corte costituzionale non si è pronunciata, fino ad oggi, su tali ricorsi;

considerata, quindi, l'esigenza di valutare la citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alle possibili ricadute sull'intero sistema di prevenzione, in considerazione del fatto che anche le misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) sono ancorate allo stesso parametro di pericolosità sociale dei soggetti proposti (di cui all'articolo 4 del codice antimafia);

ricordato, peraltro, che la Corte costituzionale, aderendo all'orientamento prevalente della dottrina sul tema della compatibilità costituzionale delle misure di prevenzione, in alcune decisioni ha affermato che il principio di prevenzione e di sicurezza sociale affianca la repressione in ogni ordinamento (Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 1968);

fatto notare, in proposito, che la Corte costituzionale, argomentando in materia di obbligo di soggiorno, ha ritenuto tale misura finalizzata alla prevenzione dell'attività criminosa (Corte costituzionale, sentenza n. 309 del 2003), prevenzione che, insieme con la repressione dei reati, costituisce indubbiamente, secondo la Costituzione, un compito primario della pubblica autorità, come riconosciuto dalla stessa Corte già con la sentenza n. 27 del 1959;

rilevato, poi, che, secondo la Corte, « le misure che la legge, nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, autorizza a prendere per lo svolgimento di questo compito, possono comportare limitazioni direttamente sulla libertà personale e, come nel caso in esame, anche sulla libertà di circolazione e soggiorno del soggetto considerato socialmente pericoloso, ripercuotendosi inevitabilmente su altri diritti del cui esercizio esse costituiscono il presupposto »;

sottolineato, infine, che la Corte costituzionale ha avuto modo di escludere il possibile contrasto con il principio di tassatività e determinatezza delle prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi nella misura in cui la violazione delle stesse sia costitutiva di reato (cfr. Corte costituzionale ordinanza n. 354 del 2003 e sentenza n. 282 del 2010),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il provvedimento recante: « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate »;

rammentato che nel parere approvato in prima lettura dalla Commissione il 5 novembre 2015, alla lettera *a*) delle osservazioni si invitava la Commissione Giustizia a valutare all'articolo 29, capoverso ART. 41-*bis*, la possibilità di prevedere una adeguata dotazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate;

rilevato positivamente che le disposizioni relative al suddetto Fondo di garanzia sono state successivamente inserite nella legge di stabilità 2016 che al comma 196 dell'articolo 1 ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate (3 milioni di euro annui), nonché di un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese (7 milioni di euro annui);

sottolineato che, all'articolo 10 del testo trasmesso dal Senato, in relazione all'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche è stato previsto che la misura debba essere disposta a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura medesima;

osservato favorevolmente che all'articolo 14, comma 2, il nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 41 del codice antimafia, introdotto dal Senato, prevede che, autorizzato dal giudice, l'amministratore giudiziario conferisca la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aziende sequestrate preferibilmente alle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi già sequestrate o confiscate, in linea con l'osservazione alla lettera *e*) del richiamato parere approvato in prima lettura dalla Commissione;

ravvisata infine l'opportunità di individuare strumenti per una tempestiva precisazione e delimitazione delle fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione cui estendere le misure di prevenzione stabilite per i reati di mafia nonché per l'esercizio di tale potere giurisdizionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

rilevato che all'articolo 29, riguardante l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il Senato ha introdotto diverse disposizioni volte all'incremento della relativa dotazione organica, da coprire mediante il ricorso a procedure di mobilità, prevedendo, al contempo, norme per la tutela del personale attualmente in forza all'Agenzia;

osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, allo scopo di superare le criticità emerse con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, nell'articolo 34 è stato eliminato dall'oggetto della delega per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata il riferimento a incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, sopprimendo di conseguenza i principi e criteri direttivi per l'esercizio della medesima delega;

espresso apprezzamento per il fatto che, allo scopo di introdurre comunque misure efficaci mirate alla salvaguardia dei redditi dei lavoratori dipendenti dalle aziende sequestrate o confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, il Senato, al medesimo articolo 34, ha previsto lo stanziamento di specifiche risorse per l'attuazione della delega, riferite essenzialmente al finanziamento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori di tali aziende, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020, reperite a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

auspicato che ulteriori risorse possano essere reperite, anche in futuri provvedimenti, per il finanziamento di incentivi fiscali e contributivi a sostegno delle imprese sequestrate o confiscate, al fine di rafforzare le tutele per i loro lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate »;

considerato che la proposta di legge riveste notevole rilevanza sul piano sociale in quanto si propone di dare maggiore efficacia agli strumenti legislativi di contrasto del fenomeno mafioso, con particolare riferimento alle misure di prevenzione mediante il sequestro e la confisca dei patrimoni e dei beni frutto di attività illecite;

considerato, inoltre, che agli articoli 10 e seguenti il provvedimento affronta in modo specifico il tema, particolarmente delicato, dell'amministrazione giudiziaria e della gestione delle aziende e delle attività produttive sequestrate o confiscate, questione rilevante per i suoi evidenti risvolti occupazionali, nonché sociali e culturali;

rilevato, poi, che l'articolo 14, modificando l'articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, consente l'utilizzo per fini sociali e istituzionali dei beni immobili e delle aziende fin dalla fase del sequestro;

osservato, quindi, che l'articolo 15 introduce strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate sostenendole nel loro percorso di emersione alla legalità attraverso il Fondo di garanzia e il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

rilevato, infine, che l'articolo 34 delega il Governo ad adottare norme a tutela dei lavoratori nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria attraverso misure che favo-

riscano l'emersione del lavoro irregolare, il contrasto del caporalato,
l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

NULLA OSTA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0054500